

VIA LIBERA DELL'ECOFIN- 17 DICEMBRE 2020 ORE 06:00

Con la DAC 7 scambio automatico di informazioni esteso alle piattaforme digitali

Alessandro Valente - Valente Associati GEB Partners / Crowe Valente

Per aiutare e sostenere gli Stati membri nel fronteggiare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia e nel tracciare le operazioni economiche poste in essere, al fine di una corretta individuazione delle imposte sul reddito e dell'IVA, la direttiva DAC 7 prevede l'estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni anche alle piattaforme digitali. I nuovi obblighi di comunicazione previsti dalla DAC 7 riguarderanno sia le attività transfrontaliere che quelle interne. La direttiva dovrà essere implementata all'interno delle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 31 dicembre 2022 e le normative in essa prevista dovranno essere applicabili dal 1° gennaio 2023.

Nella seduta del 1° dicembre 2020, il Consiglio Ecofin (composto dai Ministri dell'Economia e delle Finanze di tutti gli Stati membri) ha analizzato le modifiche tecniche apportate dalla proposta di direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**DAC 7**) accogliendo con favore le nuove indicazioni in essa delineate.

Anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano **Roberto Gualtieri**, tramite un messaggio Twitter del 1° dicembre 2020, ha dichiarato: "soddisfatti per l'accordo Ecofin sulla direttiva Dac7. Più scambio di informazioni e trasparenza sui redditi prodotti con l'intermediazione delle **piattaforme digitali** e più cooperazione tra autorità fiscali europee. Un importante passo avanti contro evasione ed elusione fiscale".

La proposta di direttiva, volta a modificare la direttiva n. 2011/16/EU, è stata presentata dalla Commissione Europea il 15 luglio 2020 all'interno del cd. "**Package for fair and simple taxation**".

Obiettivo delle nuove misure fiscali è quello di realizzare un sistema di tassazione maggiormente equo, efficiente e sostenibile.

[Leggi anche DAC 7 e piattaforme digitali: dal 2023 scambio automatico di informazioni sui redditi dei venditori](#)

Gli obiettivi della direttiva DAC 7

Tra gli scopi fondamentali perseguiti dalla DAC 7 si rinvencono:

1) l'estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni anche alle **piattaforme digitali**. Tale ampliamento persegue l'obiettivo di aiutare e sostenere gli Stati membri nel fronteggiare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, stante la sempre più difficoltosa individuazione e tracciabilità delle operazioni economiche poste in essere da parte delle autorità fiscali;

2) la modifica di alcune disposizioni previste attualmente dalla direttiva DAC. Nello specifico verranno migliorate le norme riguardanti:

- la nozione di "foreseeable relevance of information";
- le informazioni riguardanti un gruppo di contribuenti;

- i controlli simultanei nonché la possibilità di consentire ai funzionari degli Stati membri di presenziare alle indagini svolte in altri Stati membri;

- gli audit congiunti.

La DAC 7 e le piattaforme digitali

Il progressivo affermarsi dell'economia digitale e il sempre più frequente utilizzo delle piattaforme digitali hanno creato nuove sfide per le amministrazioni fiscali, in particolare con riferimento ai servizi offerti a **livello transfrontaliero**.

Il nuovo quadro normativo, previsto all'interno della direttiva DAC 7, offre agli Stati membri strumenti efficaci volti a garantire il pagamento, da parte degli operatori economici adoperanti le piattaforme digitali, della giusta quota di tasse.

Uno scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, che ricomprenda anche i soggetti operanti mediante piattaforme digitali, assume **rilevanza fondamentale** per la corretta individuazione delle **imposte sul reddito** e dell'**IVA**.

I nuovi obblighi di comunicazione previsti dalla DAC 7 riguarderanno sia le **attività transfrontaliere** che quelle **interne**, in modo da assicurare uniformità ed effettività delle norme nonché efficienza dei meccanismi predisposti a livello europeo, così garantendo:

- il corretto funzionamento del sistema di controllo del mercato;
- la parità di condizioni;
- il principio di non discriminazione.

Peraltro, l'applicazione delle nuove norme europee dovrebbe produrre, quale effetto positivo, una **riduzione degli oneri amministrativi ed economici** richiesti agli operatori delle piattaforme digitali. Infatti, tali soggetti, al fine di essere compliant, si trovano oggi a doversi confrontare con normative e adempimenti diversificati imposti a livello domestico da ciascun Stato membro.

Ai fini di una maggiore semplificazione e di una riduzione dei costi, sarebbe ragionevole richiedere agli operatori della piattaforma digitale di segnalare i ricavi realizzati all'interno di un unico Stato membro.

Lo scambio di informazioni, con riferimento alle piattaforme digitali, deve essere garantito a prescindere dalla natura giuridica degli operatori (**società** o **singoli** individui) fatta eccezione degli enti governativi i quali non saranno tenuti all'obbligo di segnalazione.

Con specifico riferimento alle norme relative alle piattaforme digitali la proposta di direttiva DAC 7 prevede l'introduzione dell'art. 8ac rubricato: "Scope and conditions of mandatory automatic exchange of information reported by Platform Operators".

La norma impone a ciascuno Stato membro di porre in essere tutte le misure necessarie per consentire ai gestori della piattaforma di adempiere gli obblighi di due diligence e di comunicazione previsti all'interno della direttiva [in particolare nell'Annex V (sezioni II e III)] assicurando, così, l'effettiva implementazione delle disposizioni relative allo scambio automatico di informazioni.

Definizione di "piattaforma"

Particolarmente rilevante è la definizione di "Platform" previsto all'interno della dell'Annex V della DAC 7. Con tale espressione deve intendersi **qualsiasi software** (inclusi website o una parte di esso) o applicazione (comprese le "**mobile applications**") che sia accessibile agli utenti e che consenta ai "Seller" di essere collegati ad altri utenti allo scopo di svolgere direttamente o indirettamente la propria attività (cd. "Relevant Activity"). Rientra in tale definizione, altresì, qualsiasi accordo volto alla riscossione e ai pagamenti di un corrispettivo

relativo all'attività svolta.

Sanzioni applicabili

Compito degli Stati membri sarà quello di stabilire le **sanzioni** applicabili in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione a quanto previsto in tale direttiva. Le sanzioni in questione dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

I prossimi step

La direttiva dovrà essere implementata all'interno delle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 31 dicembre 2022 e le normative in essa prevista dovranno essere applicabili **dal 1° gennaio 2023**.